SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1010)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(COLOMBO)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro
(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio

Onorevoli Senatori. — I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, riordinati in parte con il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, non risultano rispondenti, da diversi anni, alle mutate esigenze dei servizi centrali di detto Ministero.

Infatti, dal 1948 ad oggi, i nuovi orientamenti della vita economica italiana, conseguenti all'attuazione delle numerose iniziative di collaborazione tra Paesi europei, hanno comportato e comportano la necessità di sviluppare servizi già esistenti e di istituire nuovi uffici centrali, assegnando ai medesimi numerose unità di personale delle carriere direttive, specie delle qualifiche intermedie. Peraltro, data l'esiguità degli organici di dette carriere, la destinazione del personale direttivo ai nuovi servizi ed uffici ha, ovviamente, recato pregiudizio al buon andamento degli altri non meno importanti

servizi. È da far rilevare, poi, che per la suaccennata carenza di funzionari direttivi delle qualifiche intermedie, si è reso necessario
affidare detti nuovi uffici a funzionari di qualifica inferiore, i quali, pur avendo adeguata preparazione ed esperienza, non hanno
il prestigio derivante dalla qualifica effettivamente ricoperta e, quindi, specie nella
trattazione di materie di competenza parzialmente comune con altre Amministrazioni, si trovano spesso in uno stato di disagio.

Siffatti inconvenienti nella funzionalità dei servizi centrali dell'Amministrazione dell'industria e del commercio, oltrechè derivare dalla insufficienza delle dotazioni organiche di taluni ruoli, sono anche causati dalla classificazione gerarchica e di funzioni derivante dall'entrata in vigore del nuovo Statuto degli impiegati civili dello Stato (testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3). Det-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

to testo unico, mentre non ha portato alcun turbamento al precedente equilibrio delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie, ha invece introdotto una fondamentale innovazione nell'ambito della carriera direttiva, definendo « collaboratori del superiore gerarchico » i consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe (art. 159) e riservando vere e proprie funzioni direttive al personale che riveste almeno la qualifica di Direttore di sezione (articolo 158). Ora, invece, gli attuali ruoli delle carriere direttive (riordinati, in parte, come accennato, nel 1948), risultano ancora ispirati ai principi del cessato ordinamento del 1923, il quale considera gradi « direttivi ed intermedi » i gradi VIII (ora Consigliere di 1^a classe) e VII (ora Direttore di sezione) e di « collaborazione » i gradi XI, X e IX (ora Consiglieri di 3ª e 2ª classe), presentano una eccessiva attribuzione di posti nelle qualifiche iniziali, a danno, ovviamente, di quelle intermedie. Il ruolo dell'Amministrazione centrale, prima dell'entrata in vigore del testo unico, presentava la seguente situazione: n. 95 posti ai gradi iniziali (XI, X e IX), n. 72 posti ai gradi intermedi (VIII e VIII) e 30 posti al grado VI. Attualmente, dopo l'entrata in vigore del testo unico, la situazione e la seguente: n. 137 posti alle qualifiche iniziali (Consigliere di 1^a, 2^a e 3^a classe) n. 32 posti alla qualifica intermedia (Direttore di sezione) e 30 posti alla qualifica di Direttore di divisione.

Tale particolare situazione, determinatasi nell'ambito dei servizi centrali, risulta ancora più evidente ove si consideri che il Ministero dell'industria e del commercio ha provveduto sino ad ora alle necessità funzionali di taluni di detti servizi mediante l'utilizzazione di personale (complessive 14 unità rivestenti qualifiche da direttore di sezione ad Ispettore generale) appartenente a ruoli ad esaurimento (ruolo del personale del soppresso Ministero produzione bellica e ruolo del personale del soppresso Ministero della Africa italiana), personale che in un prossimo avvenire non potrà più essere utilizzato per assolvere funzioni proprie della carriera direttiva centrale.

È vero che per taluni nuovi compiti demandati ai servizi centrali e precisamente per i numerosi adempimenti connessi con la entrata in vigore della nuova disciplina sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, è stata opportunamente prevista, tra gli altri ruoli (decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, numero 413), una dotazione organica di personale della carriera direttiva amministrativa (ruolo ispettivo minerario). Detti adempimenti, però, devono essere svolti attualmente dal personale dell'Amministrazione centrale, distolto da altri servizi, atteso che il nuovo ruolo, i cui posti devono essere conferiti nei modi previsti dalle leggi in vigore, non ha potuto ancora raggiungere una piena funzionalità.

L'esigenza di pervenire ad un ridimensionamento degli organici del personale direttivo amministrativo e la contemporanea necessità di contenere la spesa inerente alla iniziativa, hanno indotto a predisporre l'unito disegno di legge, nel quale è prevista la fusione in un unico ruolo dei menzionati ruoli direttivi amministrativi, operando una opportuna ridistribuzione dei posti stessi nelle singole qualifiche del nuovo ruolo.

Poichè, peraltro, i ruoli del personale dei soppressi Ministeri della produzione bellica e dell'Africa italiana rivestono carattere transitorio, ed il consolidamento dei relativi posti comporterebbe per l'Erario una spesa di carattere permanente e, quindi, nel tempo, un aggravio, sono stati presi in considerazione, ai fini del riordinamento, i soli ruoli istituiti in via permanente (ruolo dell'Amministrazione centrale e ruolo ispettivo minerario).

Nella tabella 1, allegata al disegno di legge, si indica la dotazione del nuovo ruolo proposto e le conseguenti variazioni apportate al numero dei posti delle singole qualifiche.

Altro ruolo per il quale si impone un sollecito riordinamento è quello della carriera direttiva tecnica della proprietà intellettuale (istituito con il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 305), le cui dotazioni organiche (complessive 17 unità) sono rimaste immutate a distanza di oltre 20 anni, sebbene il Servizio centrale debba provvedere oggi all'esame di un numero di domande di brevetto che risulta più che triplicato.

LEGISLATURA III - 1958-60 --- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda, però, detto ruolo, non potendo operarsi alcuna fusione o ridimensionamento, si è previsto un ampliamento di organico contenuto in limiti assolutamente ristretti.

Nella citata tabella 1 sono precisate le nuove dotazioni proposte e le conseguenti variazioni di organico.

Si è ritenuto, poi, necessario promuovere un modesto incremento del numero dei posti dei ruoli centrali delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie (tabelle 2, 3 e 4).

In particolare, per quanto riguarda la carriera di concetto (ruolo dell'Amministrazione centrale dotato di 40 posti e ruolo della Proprietà intellettuale dotato di soli 6 posti), considerata l'assoluta identità di funzioni assolte dal personale dei due ruoli ed attesa la esigua consistenza del ruolo della proprietà intellettuale, si è prevista la fusione di detti organici in un unico ruolo dell'Amministrazione centrale. Inoltre, nel nuovo ruolo per il quale è attualmente consentito uno sviluppo di carriera sino alla qualifica di Primo segretario (coeff. 325), verrebbero istituiti 3 posti di Segretario principale (coeff. 402) e 1 posto di Segretario capo (coeff. 500). L'iniziativa

trova la sua giustificazione nel fatto che quasi tutti i ruoli della carriera di concetto delle Amministrazioni dello Stato prevedono une sviluppo di carriera sino alla qualifica di Segretario Capo (coeff. 500) e nella conseguente necessità di evitare che agli impiegati, appartenenti a ruoli per cui sia prescritto uguale titolo di studio e siano conferite analoghe funzioni, si presentino possibilità molto diverse di carriera a seconda che essi appartengano ad un ruolo o ad un altro della stessa o di altra Amministrazione.

Per il ruolo della carriera esecutiva vengono istituiti altri 2 posti di Archivista capo (coeff. 271), n. 3 posti di Primo archivista (coeff. 229) e 4 posti di Archivista (coeff. 202), al fine di assegnare personale di qualifica superiore alla direzione di archivi di recente istituiti in relazione a nuovi servizi.

Il ruolo della carriera ausiliaria, infine, verrebbe incrementato di 2 posti di Commesso, in quanto, con la dotazione attualmente prevista, non si è in grado di assicurare i servizi di anticamera del Ministro, dei Sottosegretari e dei Direttori generali.

Il provvedimento non importa maggiorazione degli oneri finanziari. LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico ordinario del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui al quadro 16/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, modificato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e quello del personale della carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario, di cui al quadro 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dal quadro primo della Tabella 1 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dal quadro primo della Tabella 1 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale della carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 16/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal ruolo organico stabilito dal quadro secondo della Tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 3.

Il ruolo amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e quello della Proprietà intellettuale, di cui al quadro 34/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dalla Tabella 2 allegata alla presente legge.

Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma è collocato nella corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dalla Tabella 2 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianità di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 4.

Il ruolo organico del personale d'ordine della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale di cui al quadro 54 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e quello della carriera del personale ausiliario addetto agli Uffici della amministrazione centrale, di cui al quadro 74 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti dai ruoli organici stabiliti dalle Tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

CARRIERA DIRETTIVA

Quadro 1º

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Direttori generali	5
670	Ispettori generali	13
500	Direttori di divisione	37
402	Direttori di sezione	43
325	Consiglieri di 1ª classe	
271	Consiglieri di 2ª classe	118
229	Consiglieri di 3ª classe	
		216

Quadro 2° PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Coefficiente	Qualifica	Organico
670	Ispettori generali	1 (a)
500	Esaminatori capi	2 (b)
402	Esaminatori superiori	4
325	Primi esaminatori	
271	Esaminatori	15
229	Vice esaminatori	akina aha sarang an anakaran kinama
		22

⁽a) oltre 1 posto in soprannumero.

⁽b) 1 posto di coefficiente 500 va tenuto scoperto fino a quando non sarà assorbito il posto in soprannumero nel coefficiente 670,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI LI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

CARRIERA DI CONCETTO Ruolo Amministrativo

Coefficiente	Qualifica	Organico
500	Segretari capi	. 1
402	Segretari principali	3
325	Primi segretari	9
271	Segretari	14
229	Segretari aggiunti	23
202	Vice segretari	20
		50

TABELLA 3

CARRIERA ESECUTIVA RUOLO AMMINISTRATIVO - PERSONALE D'ORDINE

Coefficiente	Qualifica	Organico
271	Archivisti capi	14
229	Primi archivisti	38
202	Archivisti	49
180	Applicati aggiunti	113
	Approant aggratus	214

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

CARRIERA AUSILIARIA Amministrazione Centrale - Personale addetto agli uffici

Coefficiente	Qualifica	Organico
180	Commessi capi	1
173	Commessi	5
159	Uscieri capi	27
151 142	Uscieri	48
		81